FIDEURAM VITA

Fondo Pensione Fideuram
FONDO PENSIONE APERTO

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 7

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. Regime fiscale dei premi

I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore ad € 5.300,00 (limite modificato dalla Legge 199/2025 "legge di Bilancio").

Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 8, comma 4 del D.lgs. n. 252/2005).

Qualora l'Aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini del calcolo della deduzione si deve tener conto dei contributi complessivamente versati.

Nel limite annuo di € 5.300,00 rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto (art. 8, comma 5 del D.lgs. n. 252/2005), e i versamenti effettuati a fronte delle prestazioni accessorie per Invalidità Totale Permanente e per Morte.

I premi versati e finalizzati a copertura delle predette prestazioni accessorie, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 47/2000).

L'Aderente deve comunicare alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella propria dichiarazione dei redditi (art. 8, comma 4 del D.lgs. n. 252/2005). Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale. Il TFR eventualmente conferito alle forme di previdenza complementare non è deducibile dal reddito complessivo annuo dell'Aderente.

Le somme versate per reintegrare le anticipazioni percepite concorrono a formare il plafond di deducibilità di € 5.300,00. Sulle somme che superano il predetto limite di deducibilità, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate a valere sul montante accumulato dopo il 1° gennaio 2007, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato e non dedotto (art. 11, comma 8 del D.lgs. n. 252/2005). Per ottenere il credito d'imposta, l'Aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale. In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (ossia € 26.500,00 di plafond in 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo di € 5.300,00, in misura pari alla differenza positiva fra € 26.500,00 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, in misura non eccedente € 2.650,00 in ciascun anno (art. 8, comma 6 del D.lgs. n. 252/2005). Per la costruzione del plafond di extra deducibilità si deve tener conto degli importi deducibili prima dell'innalzamento dell'importo a valere dal 2026.

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte degli importi di cui al comma 182 della L. n. 208/2015 (cd. premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000,00 (aumentato a € 5.000,00 dalla Legge di Bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% (5% per il 2024), anche se eccedenti il limite massimo di deducibilità annuo di

€ 5.300,00. Tali somme non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

Il datore di lavoro, in presenza di questa tipologia di versamento, ne comunica l'importo al fondo pensione.

2. Regime fiscale del fondo pensione aperto

Sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% (art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 252/2005).

Detto risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio netto stesso all'inizio dell'anno. I redditi derivanti da investimenti in obbligazioni ed altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati ed obbligazioni emesse dagli altri Stati esteri inclusi nella lista di cui al documento emanato ai sensi dell'art. 168 del TUIR concorrono a formare il risultato netto maturato nella misura del 62,5% del relativo ammontare.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR, derivanti dagli "investimenti qualificati", nonché dai PIR, non concorrono alla formazione del risultato della gestione della forma pensionistica da assoggettare all'imposta sostitutiva del 20% di cui all'articolo 17 del D.lgs. n. 252/2005. Tali somme incrementano, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi o utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato di gestione di altri comparti d'investimento gestiti dal fondo pensione (art. 17, comma 2 del D.lgs. n. 252/2005).

3. Regime fiscale delle prestazioni al pensionamento

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate sia in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, sia in rendita. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (per il 2026 è fissato a € 7.101,12 pari a € 546,24 per tredici mensilità), la stessa prestazione può essere erogata in capitale (art. 11, comma 3 del D.lgs. n. 252/2005).

Le prestazioni pensionistiche comunque erogate (rendita o capitale) maturate con decorrenza 1° gennaio 2007 sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (quindi 15% riducibile fino al 9%).
Detta aliquota è applicata all'importo della prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase contrattuale di accumulo (art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto da ciascuna rata di rendita, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.R. n. 600/73. La tassazione al 26% viene tuttavia ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equiparati.

In tal caso il rendimento sarà assunto al netto del 51,92% se relativo a una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli altri Stati esteri inclusi nella lista di cui al documento emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR.

Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione pensionistica precedentemente descritta.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

4. Regime fiscale delle anticipazioni

L'Aderente può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del montante complessivamente maturato, per **spese sanitarie** che riguardano se stesso, il coniuge ed i figli. Sull'importo erogato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 15% (progressivamente riducibile fino al 9%); dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% del montante complessivamente maturato, per **l'acquisto della prima casa** di abitazione per sé e per i figli o per la **realizzazione di interventi di ristrutturazione** sulla prima casa di abitazione. Sull'importo erogato, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
b) dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% del montante complessivamente maturato, **per ulteriori esigenze**. Sull'importo erogato, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

5. Regime fiscale dei riscatti

Le somme riscattate per:

- **Invalidità Totale Permanente** (*che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo*);
- **Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi**
- **Morte** (*riscatto totale da parte degli eredi*);
- **Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi** ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (*in queste ipotesi può essere riscattato fino al 50% del montante maturato*); sono soggette, per la parte corrispondente ai contributi dedotti durante il piano previdenziale, ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% (riducibile progressivamente fino al 9%) (art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 252/2005).

Le somme riscattate per cause diverse da quelle precedentemente ed espressamente individuate sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 23% (art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005).

6. Regime fiscale della rendita integrativa temporanea anticipata di cui all'art. 11, comma 4, D.lgs 252/2005 (RITA)

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). La possibile riduzione annuale dell'aliquota di 0,30 punti percentuale si realizza anche in corso di erogazione della RITA. L'aderente ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constatare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 2. Regime fiscale del fondo pensione aperto.

7. Regime fiscale delle nuove prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, comma 3-bis, D.lgs 252/2005

Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di prestazioni della previdenza complementare, introdotte dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che ha modificato l'articolo 11 del D.Lgs. n. 252/2005.

Le nuove prestazioni previste sono:

a) Rendita a durata definita
b) Prelievi liberamente determinabili
c) Erogazione frazionata del montante accumulato

Rendita a durata definita

Questa prestazione non ha carattere vitalizio, ma è commisurata alla speranza di vita residua dell'aderente.
Le somme residue disponibili al momento del pensionamento, dopo l'eventuale erogazione della quota in capitale, vengono convertite in una rendita corrisposta per un periodo determinato, pari alla vita attesa residua dell'aderente.

L'importo della rata annuale è calcolato rapportando il montante disponibile al numero di anni residui stimati di vita. Il montante viene pertanto distribuito lungo tale periodo mediante versamenti periodici.

La tassazione applicata è pari al 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a raggiungere un'aliquota minima del 9% dopo 35 anni di adesione.

L'imposta è applicata all'importo della prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase di accumulo.

Prelievi liberamente determinabili
Questa prestazione consente all'aderente di richiedere l'erogazione di somme in modo flessibile, anziché attraverso pagamenti periodici predeterminati, nel rispetto dei limiti annuali previsti.

Il montante disponibile viene suddiviso su un arco temporale corrispondente alla vita attesa residua dell'aderente e gli importi possono essere prelevati secondo le esigenze manifestate dallo stesso senza tuttavia mai superare l'importo annuo determinato. I prelievi liberamente determinabili sono soggetti alla medesima tassazione prevista per la rendita a durata definita, con un'aliquota compresa tra il 15 ed il 9% in funzione degli anni di partecipazione alla previdenza complementare.

L'imposta è applicata all'importo della prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase di accumulo.

Erogazione frazionata del montante accumulato
Questa prestazione alternativa alla rendita vitalizia non è collegata alla vita attesa residua dell'Aderente. Consiste nella possibilità di suddividere il montante accumulato in un numero di rate distribuite su un periodo di tempo determinato.

La durata del periodo di erogazione è scelta dall'Aderente con il minimo di cinque anni. L'Aderente sceglie la periodicità delle rate. Il montante residuo continua a essere gestito dal Fondo fino alla completa erogazione della prestazione e l'importo delle rate può pertanto variare in funzione del variare delle quote.

Il regime fiscale previsto per l'erogazione frazionata consiste in una ritenuta a titolo di imposta del 20% applicata sulla parte imponibile della prestazione con aliquota decrescente di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione al fondo dopo il quindicesimo con un'aliquota minima del 15%.

Decesso del beneficiario
In caso di decesso del beneficiario della rendita a durata definita, dei prelievi liberamente determinabili o dell'erogazione frazionata del montante prima dell'integrale erogazione della prestazione, il montante residuo è riscattato dal soggetto o dai soggetti indicati dal beneficiario al momento dell'esercizio dell'opzione. Tale indicazione può essere successivamente modificata.

Le somme corrisposte a titolo di riscatto del montante residuo sono assoggettate al medesimo regime fiscale previsto per la prestazione pensionistica da cui derivano. Conseguentemente:
- per il montante residuo riferibile alla rendita a durata definita o ai prelievi liberamente determinabili si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 15%, riducibile fino al 9% in funzione degli anni di partecipazione alla previdenza complementare;
- per il montante residuo riferibile all'erogazione frazionata del montante si applica l'imposta del 20%, riducibile fino al 15% in funzione degli anni di partecipazione alla previdenza complementare.

In entrambi i casi, l'imposta è applicata sulla parte imponibile della prestazione, determinata al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati a imposizione durante la fase di accumulo.

8. Calcolo anzianità contributiva

Secondo le indicazioni date dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 29/E/2025 l'anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, utile per la riduzione dell'aliquota di tassazione dal 15% fino al 9% (ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 252/2005), deve essere calcolata considerando tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche differenti, purché la posizione non sia stata integralmente riscattata.
L'aderente deve fornire alla forma pensionistica cui è richiesta la prestazione una attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale risulti la data di adesione e la mancata integrale liquidazione della posizione.

La disposizione si applica a tutte le prestazioni soggette a ritenuta del 15% riducibile, ovvero:
- Prestazioni pensionistiche in capitale o rendita;
- Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA);
- Rendita a durata definita;
- Prelievi liberamente determinabili;
- Anticipazioni per spese sanitarie straordinarie;
- Riscatti per invalidità permanente o inoccupazione superiore a 12 o 48 mesi;
- Riscatti per premorienza.

9. Regime fiscale dei trasferimenti

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D.lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.

Mod. 90DRF26 Ed. 11/2026